

Visto il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

Visto il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

Visto il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE 1083/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";

Considerato che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;

Vista la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007 con la quale si prende atto della suddetta Decisione e si approva la ripartizione finanziaria del Programma per attività/direzione;

Vista la deliberazione n. 1097 del 12 giugno 2008 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'avvenuta approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza del POR, dei criteri di selezione delle operazioni per l'attività 3.1.b "Interventi immateriali nell'ambito delle infrastrutture di trasporto";

Vista la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul BUR s.o. 16/2008)" e in particolare il capo V – "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 – 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006";

Visto che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della Legge regionale summenzionata, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul BUR n. 40 del 1 ottobre 2008);

Considerato che l'art 7, comma 4, lett. a) del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale approvi le procedure e i termini per l'implementazione delle attività e l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente, con il relativo costo indicativo;

Vista la DGR n. 926 del 24 aprile 2009, pubblicata sul BUR n. 19 del 13 maggio 2009, con la quale sono stati approvati la scheda attività 3.1.b e l'elenco delle operazioni prioritarie così come previsto dall'art 7, comma 4, lett. a) del succitato Regolamento;

Visto il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regionale attuatrice approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2142 del 21 ottobre 2008;

Considerato che, in base al disposto contenuto nel punto 3.a. del deliberato della DGR n. 926 del 24 aprile 2009, la Giunta regionale ha subordinato l'implementazione dell'operazione prioritaria alla verifica che la stessa risponda ai criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma (di cui alla DGR 1097/2008) e che tale verifica venga svolta dalla Struttura regionale competente prima di procedere all'impegno delle relative risorse;

Preso atto degli esiti positivi dell'attività di istruttoria con la quale si è verificata la rispondenza dell'operazione ai criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza per l'Attività 3.1.b e dell'attività di controllo di primo livello effettuata sulla scheda progetto;

Visto il Decreto del Direttore centrale n. 243 del 29 maggio 2009 che approva la scheda progetto e che costituisce impegno sul Fondo POR FESR così come previsto dall'art. 11, comma 1 del succitato Regolamento;

Considerato che, in base al disposto contenuto nel punto 3.b. del deliberato della DGR n. 926 del 24 aprile 2009, la Giunta regionale ha subordinato l'implementazione dell'operazione prioritaria alla stipula di un apposito atto aggiuntivo alla convenzione POS n. 30 del 13 ottobre 2008 stipulata tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e INSIEL – Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. avente ad oggetto le specifiche modalità operative per l'implementazione dell'operazione da finanziarsi a valere sul POR FESR 2007 - 2013;

Ritenuto quindi opportuno provvedere all'approvazione di un apposito schema di atto aggiuntivo alla convenzione di cui al punto precedente;

Su proposta dell'Assessore alla mobilità, energia ed infrastrutture di trasporto di concerto con il Presidente della Regione;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di approvare lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione POS n. 30 del 13 ottobre 2008 stipulata tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e INSIEL – Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A., avente ad oggetto le specifiche modalità operative per l'implementazione dell'operazione da finanziarsi a valere sul POR FESR 2007 – 2013, allegato 1) alla presente Deliberazione e parte integrante della stessa;
2. di autorizzare il Direttore del Servizio logistica e trasporto merci alla stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione di cui al punto precedente;
3. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO 1) ...

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE MOBILITA', ENERGIA E
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO**

POR FESR 2007-2013

Obiettivo Competitività regionale e occupazione

Asse 3 Accessibilità

**Attività 3.1 b) Interventi immateriali nell'ambito
delle infrastrutture di trasporto**

**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE
AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E LA SOCIETA' INSIEL
S.p.A. POS n.30 del 13 ottobre 2008**

SCRITTURA PRIVATA

TRA

La **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**, con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata dal dott. Mauro Zinnanti, nato a Trieste il 12 maggio 1959, nella sua qualità di Direttore del Servizio logistica e trasporto merci della Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto, domiciliato per la carica presso la sede di Via

Giulia n. 75/1 - Trieste, autorizzato alla stipula del presente atto con Deliberazione della Giunta regionale dd n.

E

INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A., con unico socio, con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, Via S.Francesco d'Assisi, 43, iscritta nel registro delle Imprese di Trieste al numero e codice fiscale 00118410323, partita IVA n.00118410323, nel seguito definita in breve Società, in persona del dott. Dino Cozzi, nato a San Giovanni al Natisone (UD) il 18 ottobre 1947, in qualità di Amministratore Delegato, legale rappresentante della Società medesima, domiciliato per la carica presso la sede legale in via San Francesco d'Assisi 43, - Trieste, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 20 maggio 2008, depositati ed iscritti.

PREMESSO:

- che il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 detta le disposizioni generali sui fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013;

- che il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 definisce il campo di applicazione e i compiti relativi al FESR;
- che il Regolamento (CE) n. 1828/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2006 stabilisce le modalità di applicazione dei predetti regolamenti;
- che con Decisione della Commissione europea C (2007) 5717 del 20 novembre 2007 è stato approvato il Programma Operativo Regionale FESR 2007 - 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'"Obiettivo Competitività regionale e occupazione";
- che la legge regionale del 21 luglio 2008, n. 7 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)", approvata dal Consiglio regionale in data 3 luglio 2008, contiene, in particolare, il Capo V, intitolato "Attuazione del POR FESR "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006";
- che in attuazione del summenzionato Capo V, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1427 del 21

luglio 2008, ha approvato il Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 che disciplina le modalità di gestione del programma stesso (successivamente emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0238/Pres. del 13 settembre 2008);

- che nell'Obiettivo operativo 3.1 del POR FESR 2007-2013 citato è prevista l'attività 3.1.b) "Interventi immateriali nell'ambito delle infrastrutture di trasporto" all'interno della quale sono previste iniziative finalizzate a migliorare i servizi funzionali all'intermodalità, favorendo la creazione di una piattaforma logistica integrata;

- che il piano finanziario adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2142 del 21 ottobre 2008 prevede una dotazione di euro 5.000.000,00 in favore della Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto per l'implementazione dell'attività citata;

- che nello specifico è prevista l'implementazione del progetto Sec (Safe and Efficient Cargo) che si pone l'obiettivo di integrare e razionalizzare i flussi merci marittimi e terrestri attraverso l'informatizzazione delle pratiche e la tracciabilità dei mezzi pesanti;

- che l'implementazione del progetto Sec costituisce una parte rilevante e sostanziale del S.I.L.I. FVG, il quale deve configurarsi come un sistema flessibile, dinamico e quindi realizzabile in tempi brevissimi;
- che nell'ambito della L.R. n.ro 16 dd. 5 dicembre 2008 è previsto che l'Amministrazione regionale si doti di un Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica;
- che è quindi opportuno procedere all'implementazione del software necessario all'implementazione del progetto Sec;
- che INSIEL S.p.A. si qualifica come organo al quale demandare tramite affidamento diretto in house la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi in quanto:
 - a) di proprietà interamente dell'Amministrazione regionale;
 - b) l'Amministrazione esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - c) essa svolge la sue attività a favore dell'Amministrazione stessa;
- che INSIEL S.p.A., come previsto dal Piano esecutivo 2008-2010 (voce di piano D1.03.19.1C) ha provveduto a redigere il documento IPAL-SP-LPA-

2008-001 descrittivo dello sviluppo e dell'implementazione del Sec;

- che in data 13 ottobre 2008 è stata stipulata una convenzione con la Società INSIEL S.p.A. per la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione di nuove applicazioni informatiche per lo sviluppo e l'evoluzione del Sistema Informativo Logistico Integrato (SILI) della Regione FVG;

- che INSIEL S.p.A. ha provveduto perciò a redigere i primi ulteriori documenti di proposta riportanti le attività da realizzare nella prima fase del progetto IPAL-SP-LPA-2008-003 - IPAL-SP-LPA-2008-004 sui quali il competente Servizio per il SIR ha espresso già parere favorevole sulla congruità tecnica ed economica con nota dd. 31 dicembre 2008;

- che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 926 del 24 aprile 2009 ha autorizzato l'implementazione dell'operazione relativa all'Attività 3.1.b) a condizione che sia sottoscritto un apposito atto aggiuntivo alla convenzione POS n. 30 del 13 ottobre 2008 stipulata tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. avente ad oggetto le specifiche modalità operative per l'implementazione

dell'operazione da finanziarsi a valere sul POR FESR 2007-2013;

- che INSIEL S.p.A. ha provveduto a redigere un ulteriore documento di proposta di cui al prot. n. 2009/2147 del 22 maggio 2009 riportante le attività da realizzare e i costi da sostenere per l'implementazione dell'operazione da finanziarsi a valere sul POR FESR 2007-2013;

- che si ritiene, pertanto, di dover disciplinare con appropriato atto aggiuntivo gli aspetti procedurali ed operativi relativi all'applicazione delle norme comunitarie in riferimento alla sopra richiamata convenzione;

- che la Giunta regionale, con deliberazione n.del..... ha approvato lo schema del presente atto aggiuntivo alla sopra richiamata convenzione autorizzandone la relativa stipula.

Tutto quanto sopra premesso, le parti convengono e concordano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia affida alla Società INSIEL S.p.A., di seguito denominata

Società, la progettazione, realizzazione e avvio di nuove applicazioni informatiche per lo sviluppo e l'evoluzione del S.I.L.I. Sistema Informativo Logistico Integrato, così come descritto nel documento IPAL-SP-LPA-2008-001 redatto come adempimento previsto dal Piano esecutivo 2008-2010 (voce di piano D1.03.19.1C) che la Regione attraverso il competente Servizio per il SIR ha acquisito con nota dd. 11 giugno 2008.

2. Nello specifico l'affidamento ha ad oggetto attività relative all'implementazione del progetto Sec (Safe and Efficient Cargo) che si pone l'obiettivo di integrare e razionalizzare i flussi merci marittimi e terrestri attraverso principalmente la tracciabilità ed il monitoraggio dei mezzi pesanti e l'informatizzazione delle pratiche navi.

3. Tali attività riguarderanno la realizzazione:

a) di un sistema automatico, costituito da un'infrastruttura hardware e software, che permetta la gestione, il monitoraggio, la tracciabilità, il rilevamento di carichi e mezzi e di un sistema di sicurezza per il controllo accessi veicolari e pedonali delle aree portuali e logistiche;

b) dell'informatizzazione e della gestione per via telematica delle pratiche e dei documenti scambiati fra gli attori della logistica;

c) dei servizi informativi di infomobilità su stato e disponibilità delle infrastrutture (congestione, dati sul traffico, tempi di accesso, lavori e chiusure programmate, eventi eccezionali, incidenti, ecc.) e la condivisione di tali informazioni tra i gestori e gli operatori;

d) dell'attività di verifica, controllo, monitoraggio e gestione del transito e della sosta del trasporto merci pericolose attraverso un sistema di controllo dei fattori di rischio;

e) di un centro di controllo del sistema logistico regionale che sia di ausilio ai processi decisionali di governance e di pianificazione, che consenta di condividere un archivio informatico della logistica e del trasporto, in modo da permettere elaborazioni statistiche, storiche e le necessarie valutazioni dei dati rilevati.

4. Si prevede inoltre di condividere i dati elaborati e di diffondere i risultati e le ricadute del progetto sul sistema logistico regionale, attraverso seminari informativi, conferenze, incontri specifici tematici e azioni di marketing.

5. L'affidamento avviene ai sensi dell'Accordo quadro rep. 8655 del 28 dicembre 2005 e successivi atti aggiuntivi e quindi la Società accetta l'incarico e s'impegna a svolgerlo secondo i contenuti, le modalità e le condizioni indicate negli articoli della convenzione POS n.30 del 13 ottobre 2008 e del presente atto aggiuntivo.

6. L'affidamento avviene nel rispetto della normativa richiamata all'art. 9 del presente atto aggiuntivo.

Art. 2 - Modalità di svolgimento dell'incarico

1. Ferme restando, in quanto compatibili con la presente normazione, le modalità di svolgimento già previste dalla convenzione stipulata in data 13 ottobre 2008 rep. POS/30/PAT, INSIEL svolgerà l'incarico di cui all'art. 1 attenendosi alle specifiche indicate nel presente atto aggiuntivo.

2. La Società si impegna a eseguire l'intervento di cui all'art. 1 in maniera puntuale, completa e conformemente al progetto presentato, nel rispetto delle modalità ed entro i termini stabiliti nella presente convenzione.

3. Nel dettaglio i compiti a cui la Società si

obbliga sono i seguenti:

a) provvedere alle forniture di beni e/o servizi finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1;

b) realizzare le attività di cui all'art. 1:

- attraverso l'opera del proprio personale interno;
- provvedendo all'indizione delle gare per l'affidamento degli incarichi di fornitura di beni e/o servizi nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti;

- stipulando i relativi contratti con i soggetti aggiudicatari;

- dando corso alle forniture di beni e/o servizi oggetto dei relativi contratti, secondo le modalità ed i termini in essi previsti. A questo riguardo INSIEL S.p.A. si impegna a predisporre la documentazione di gara di concerto con la Struttura regionale attuatrice.

4. All'interno di tale attività INSIEL si impegna a:

a) osservare tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, in particolare quelle richiamate all'art. 9 del presente atto aggiuntivo;

b) mantenere una contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione. Il mantenimento

di una contabilità separata si sostanzia nell'organizzazione e conservazione di un apposito dossier separato di progetto, contenente tutta la documentazione relativa all'iniziativa e nella tracciabilità di tutte le spese afferenti all'operazione nel proprio sistema contabile;

c) comunicare tempestivamente le date effettive di tutti gli step procedurali, compresi quelli relativi agli appalti pubblici, secondo quanto indicato nell'allegato A del Manuale delle Procedure predisposto dall'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

d) comunicare i dati e le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio regionale/nazionale del POR FESR 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

e) ottemperare agli obblighi di informazione e pubblicità dell'intervento in oggetto, con particolare riferimento all'obbligo di apporre targhe esplicative;

f) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, pari opportunità;

g) comunicare tempestivamente il generarsi di eventuali entrate del progetto non inizialmente stimabili;

h) rispettare le tempistiche previste dalla scheda progetto allegata al Decreto del Direttore centrale di approvazione delle operazioni, salvo eventuali ritardi connessi a cause imprevedute ed imprevedibili che dovranno essere comunicati tempestivamente alla Struttura regionale attuatrice;

i) comunicare eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce o ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'operazione. In particolare in caso di varianti sostanziali del progetto o variazioni nelle modalità di esecuzione degli interventi approvati, la Società dovrà tempestivamente comunicare le medesime all'Amministrazione regionale e procedere solo nel caso in cui le stesse vengano da quest'ultima autorizzate;

j) comunicare le variazioni del rappresentante legale, dei componenti degli organi decisori, del responsabile del procedimento.

Art. 3 - Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle previste nella scheda attività predisposta per la realizzazione dell'intervento, oggetto della presente Convenzione, approvata con apposita deliberazione della Giunta regionale, ferme restando le previsioni in materia contenute nei regolamenti comunitari, in particolare quelle dell'art. 56 del RECE 1083/2006 e dell'art. 7, comma 1, del RECE 1080/2006, e nel DPR n. 196 del 03.10.08 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione", pubblicato su GURI n. 294 del 17.12.08.

2. Le spese dovranno essere:

- a) effettive ovvero concretamente sostenute e connesse all'operazione;
- b) legittime ovvero conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- c) localizzate ovvero relative ad operazioni realizzate nel territorio interessato dal Programma POR FESR;
- d) documentate ovvero comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.

3. La Società si impegna a non cedere in licenza d'uso e/o commercializzare i prodotti realizzati

nell'ambito delle attività di cui all'art. 1; le parti concordano che la presente operazione non genererà entrate, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, lettera g).

**Art. 4 - Rendicontazione delle spese e
dell'attività**

1. La rendicontazione datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Società dovrà essere presentata entro tre mesi dalla data di conclusione dell'attività approvata ed oggetto del presente atto aggiuntivo.

2. I costi ritenuti ammissibili verranno erogati a fronte della rendicontazione presentata da INSIEL per stati di avanzamento all'interno di lotti funzionali identificati in fasi relative ad attività a partire dalla data di avvio dell'attività e fino al saldo finale a seguito di:

- a) presentazione della relativa fatturazione da parte di INSIEL alla Struttura regionale attuatrice;
- b) invio da parte della Società della relazione sullo stato avanzamento lavori e, per quanto riguarda i rapporti sottostanti alla fatturazione di cui sopra, degli originali delle fatture o di documentazione contabile avente valore probatorio equivalente debitamente quietanzati, oltre che delle

altre documentazioni previste e/o richieste. In particolare tali giustificativi possono essere relativi a costi operativi di INSIEL S.p.A. (come nel caso di spese relative a personale dipendente che vanno giustificate tramite time sheet, buste paga, modelli 101 e DURC) oppure possono riguardare costi realizzati da altri soggetti (come nel caso delle attività attuate attraverso procedure di evidenza pubblica). Sia le fatture sottostanti sia la documentazione contabile avente forza probatoria equivalente devono essere debitamente intestate e devono contenere il chiaro riferimento da parte dei fornitori di INSIEL all'operazione attivata a valere sul POR FESR;

c) presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le fatture sono fiscalmente regolari, si riferiscono unicamente all'intervento finanziato, sono state tutte pagate a saldo e sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati nelle fatture medesime;

d) svolgimento dei controlli necessari per l'accertamento della regolarità della spesa da parte della Struttura regionale attuatrice.

3. Le fatture che la Società emetterà nei confronti della Regione dovranno riguardare attività svolte e

spese sostenute esclusivamente per la realizzazione delle attività progettuali di cui alla presente convenzione. Non sono quindi ammesse fatture o documenti contabili di giustificazione delle spese cumulativi in cui siano compresenti l'acquisto di beni e/o servizi necessari per la realizzazione del progetto e l'acquisto di beni e/o servizi destinati al funzionamento complessivo e alla realizzazione di altre attività della Società; le fatture emesse da INSIEL dovranno indicare chiaramente l'oggetto e contenere il riferimento all'intervento finanziato dal POR FESR 2007-2013 come ogni documento riguardante le operazioni finanziate.

4. L'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione devono essere comunicati all'Amministrazione regionale che deve essere, prontamente, avvisata delle modifiche e degli aggiornamenti delle suddette informazioni.

5. La Società deve:

a) predisporre un sistema di contabilità separata oppure un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici delle spese, in modo da facilitare le verifiche delle spese da parte

dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale;

b) conservare, in un dossier separato, ai fini dei controlli derivanti dai regolamenti comunitari, fino al 2020 in originale o in copie autenticate su supporti comunemente accettati tutta la documentazione relativa all'iter procedurale, amministrativo e contabile.

Art. 5 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo per le prestazioni previste dal presente atto, comprensivo di ogni onere e spesa, è complessivamente stabilito nella misura di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) I.V.A inclusa.

2. L'importo di cui al comma 1 è da intendersi quale massimale di contributo pubblico per la realizzazione dell'iniziativa. Qualora la realizzazione dell'operazione non conduca ad un costo complessivo documentato pari almeno all'importo di cui al comma 1, resta salva la possibilità, da parte della Regione, di non corrispondere la differenza tra l'importo di cui al comma 1 e l'importo supportato da idonea documentazione di spesa.

3. Eventuali varianti in aumento al corrispettivo di cui al comma 1 potranno essere approvate sulla base

di specifiche e motivate richieste da parte della Società e di una valutazione di opportunità svolta di concerto dalla Regione e dall'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013.

Art. 6 - Modalità di erogazione del corrispettivo

1. Su richiesta espressa della Società, alla quale va allegata la documentazione di cui all'art.4 del presente atto, l'Amministrazione regionale liquida gli importi dovuti, per ogni singola fase, previa verifica della documentazione stessa.

2. La liquidazione di cui al comma 1 avviene a fronte di stati di avanzamento lavori.

3. I pagamenti verranno effettuati mediante versamento sul conto corrente bancario, intestato alla Società, le cui coordinate saranno comunicate all'Amministrazione regionale.

Art. 7 - Controlli

1. I competenti organi Comunitari, Statali, Regionali potranno eseguire in qualsiasi momento controlli, anche a campione, attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate,

nonché la loro conformità al progetto.

2. In tali casi INSIEL S.p.A. dovrà garantire l'accesso ad ogni informazione relativa all'operazione secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari, dal POR e dalla normativa nazionale e regionale.

**Art. 8 - Rispetto delle condizioni di partecipazione
finanziaria del Fondo e divieto di
pluricontribuzione**

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 1083/06, le attività della presente convenzione non possono beneficiare dell'intervento di un altro strumento finanziario comunitario, né le singole spese o quota parte di esse possono fruire contemporaneamente del sostegno di più di uno strumento finanziario nazionale o comunitario.

2. Non è cumulabile al presente finanziamento qualsiasi ulteriore tipologia di incentivo.

3. Qualora la Società, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo delle attività di cui all'oggetto del presente atto, abbia ottenuto altre agevolazioni per le medesime spese, dovrà comunicare la rinuncia ad uno dei due contributi.

Art. 9 - Norme regolatrici

L'esecuzione è regolata:

a) dalle disposizioni previste dai regolamenti comunitari per il periodo 2007-2013, in particolare dalle disposizioni del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio, del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e del relativo regolamento d'attuazione, Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006;

b) dal POR FESR Friuli Venezia Giulia 2007-2013 Obiettivo Competitività e occupazione, Regione FVG approvato con DECE del C(2007) 5717 del 20.11.2007 ed eventuali s.m.i.;

c) dai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza in dd. 23.05.08 per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni proposte nell'ambito del POR FESR FVG 2007/2013 e di cui si è preso atto con Delibera di Giunta Regionale n. 1097/2008, e successive deliberazioni;

d) dalla Legge regionale n. 7/2008 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle

direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007);

e) dal Regolamento attuativo del POR approvato con DGR n. 1427 del 21.07.2008 e emanato con Decreto n. 238/Pres del 13.09.2008;

f) dal DPR n. 196 del 03.10.2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione";

g) dalla Direttiva 2004/18/CE del 31.03.2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

h) dal D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi", aggiornato per ultimo dal D.Lgs 152 del 11.09.2008;

i) dalla Legge 04 agosto 2006, n. 248 art. 13 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 04 luglio 2006 , n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" e

s.m.i.;

j) dalla Legge regionale n.7 del 20.03.2000 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso".

Art. 10 - Decorrenza e durata

1. Il presente atto diviene eseguibile per l'Amministrazione regionale solo dopo la sua sottoscrizione.

2. Il presente atto decorre ed è impegnativo per la Società dalla data di sottoscrizione dello stesso.

3. La scadenza per la conclusione delle attività di cui all'art. 1 è fissata al 30 giugno 2011.

4. Eventuali proroghe dovranno essere richieste espressamente dalla Società e dovranno, comunque, essere compatibili con quanto stabilito dal POR FESR 2007-2013, anche con riferimento agli obiettivi di spesa del Programma.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Restano valide ed immutate, tutte le clausole e le condizioni contenute all'interno della convenzione del 13 ottobre 2008 nelle parti non

variate dal presente atto.

Il presente atto, redatto in due originali occupa
() pagine intere e fin qui () righe della pagina ()

Per la Società INSIEL S.p.A.

()

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

()